

COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI



**Verbale di Deliberazione della Commissione Straordinaria
(art. 144 del D. Lgs. 267/2000 – nominata con D.P.R. 06.08.2021)**

con i poteri di Giunta Comunale

NUMERO 1 DEL 10-01-2022

Oggetto: ART. 14 CCNL 22 GENNAIO 2014 - CONVENZIONE PER L'UTILIZZAZIONE PARZIALE E TEMPORANEA NEL COMUNE DI VILLARICCA DI UNA UNITA' DI PERSONALE CAT. D – POSIZIONE ECONOMICA D1 DIPENDENTE DEL COMUNE DI TRENTOLA DUCENTA (CE)

L'anno duemilaventidue, addì dieci del mese di gennaio alle ore 13,30, nella Casa Comunale ed in collegamento telematico da remoto, si è riunita la Commissione Straordinaria, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 2021 ai sensi dell'art. 144 del D. Lgs. 267/2000, assistita dal Vice Segretario Generale, dr. Fortunato Caso, incaricato della redazione del presente verbale.

Risultano presenti:

| NOME E COGNOME | QUALIFICA | PRESENTE |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Dr.ssa Rosalba SCIALLA | Prefetto – Presidente | X |
| Dr. Antonio GIACCARI | Viceprefetto - Componente | X |
| Dr.ssa Desirée D'OVIDIO | Dirigente di II fascia - Componente | assente |

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: ART. 14 CCNL 22 GENNAIO 2014 - CONVENZIONE PER L'UTILIZZAZIONE PARZIALE E TEMPORANEA NEL COMUNE DI VILLARICCA DI UNA UNITA' DI PERSONALE CAT. D - POSIZIONE ECONOMICA DI DIPENDENTE DEL COMUNE DI TRENTOLA DUCENTA (CE)

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

VISTO l'articolo 14 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, in materia di personale del comparto Regioni e Autonomie Locali, recante: "Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione", che così recita: "1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione. 2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, ivi compresa la disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni economiche orizzontali, è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente utilizzatore. 3. La contrattazione decentrata dell'ente utilizzatore può prevedere forme di incentivazione economica a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell'art. 17 del CCNL dell'1.4.1999 ed utilizzando le risorse disponibili secondo l'art. 31. 4. I lavoratori utilizzati a tempo parziale possono essere anche incaricati della responsabilità di una posizione organizzativa nell'ente di utilizzazione o nei servizi convenzionati di cui al comma 7; il relativo importo annuale, indicato nel comma 5, è riproporzionato in base al tempo di lavoro e si cumula con quello eventualmente in godimento per lo stesso titolo presso l'ente di appartenenza che subisce un corrispondente riproporzionamento. 5. Il valore complessivo, su base annua per tredici mensilità, della retribuzione di posizione per gli incarichi di cui al comma 4 può variare da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo di € 16.000,00. Per la eventuale retribuzione di risultato l'importo può variare da un minimo del 10% fino ad un massimo del 30% della retribuzione di posizione in godimento. Per il relativo finanziamento trova applicazione la generale disciplina degli artt. 10 e 11 del CCNL del 31.03.1999. 6. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 41 del CCNL del 14.09.2000. 7. La disciplina dei commi 3,4,5 e 6 trova applicazione anche nei confronti del personale utilizzato a tempo parziale per le funzioni e i servizi in convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 2000. I relativi oneri sono a carico delle risorse per la contrattazione decentrata dell'ente di appartenenza, con esclusione di quelli derivanti dalla applicazione del comma 6";

VISTA la dichiarazione congiunta n. 10 del citato contratto che così recita: "Le parti concordano nell'affermare che la disciplina complessiva dell'art. 14 (personale distaccato a tempo parziale) intende offrire agli enti interessati una regolazione uniforme ed innovativa relativamente alla utilizzazione del personale cosiddetto "a scavalco" che viene praticata da tempo e in via di fatto in modo particolare dagli enti di ridotte dimensioni demografiche. Il predetto articolo prende in considerazione, quindi, disciplinandola compiutamente, la condizione dei lavoratori che, fermo restando la unitarietà e la unicità del rapporto di lavoro, sono legittimati a rendere le proprie prestazioni lavorative, ordinarie e straordinarie, a favore di due datori di lavoro. La disciplina dell'art. 14 non trova applicazione nei casi in cui un

dipendente sia autorizzato a svolgere incarichi esterni ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 2001";0

CONSIDERATO che in seguito ai contatti intercorsi tra le Amministrazioni di Villaricca e Trentola Ducenta per la stipula della convenzione concernente l'utilizzazione della dipendente arch. Teresa Aliperti, Responsabile dell'Area Tecnica Urbanistica – Cat. D, posizione economica D1, dipendente del comune di Trentola Ducenta (CE), il Comune di Villaricca con nota prot. n. 18218 del 28.12.2021, a firma della Commissione Straordinaria, ha inoltrato richiesta formale per l'utilizzo della dipendente;

DATO ATTO che il Comune di Trentola Ducenta ha accolto detta richiesta ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. Enti Locali del 22 gennaio 2004, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 28.12.2021, con una ripartizione pari a n. 24 ore settimanali presso il Comune di Trentola Ducenta e a n. 12 ore settimanali presso il Comune di Villaricca;

ACQUISITA, altresì, la disponibilità della funzionaria di cui sopra;

VISTO lo schema di convenzione, che si compone di n. 7 (sette) articoli e che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A", mediante il quale sono stati disciplinati i termini necessari all'instaurazione del rapporto di che trattasi e, nello specifico: la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra i due enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci, oltre ad ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;

CONSIDERATO che detta convenzione risponde all'esigenza di dotare gli uffici tecnici di una figura professionalmente qualificata, di cui attualmente l'ufficio risulta sprovvisto;

RITENUTA propria la competenza in ordine all'adozione dell'atto *de quo*, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in quanto è disciplinata la sola utilizzazione di una unità di personale tra due Enti del medesimo comparto, mediante Convenzione, ferma restando la unitarietà ed unicità del rapporto di lavoro;

VISTI gli articoli 7, comma 6, e 53, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali";

Tanto premesso

Ad unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1) DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale della presente proposta;

2) DI APPROVARE lo schema di convenzione – composto da n. 7 (sette) articoli e che, allegato al presente provvedimento sotto la lettera "A", ne forma parte integrante e sostanziale – da sottoscrivere tra i Comuni di Villaricca e Trentola Ducenta, per l'utilizzazione presso il Comune di Villaricca dell'arch. Teresa Aliperti, dipendente del Comune di Trentola Ducenta (CE), categoria D – posizione economica D1, per n. 12 ore settimanali, per la durata di un anno dalla sottoscrizione della convenzione, secondo la disciplina di cui all'articolo 14 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004;

3) DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Affari Generali e Personale,

competente per materia, la sottoscrizione della convenzione, e l'espletamento di tutti gli atti connessi e conseguenti al presente deliberato;

4) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(ai sensi dell'articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

OGGETTO: ART. 14 CCNL 22 GENNAIO 2014 - CONVENZIONE PER L'UTILIZZAZIONE PARZIALE E TEMPORANEA NEL COMUNE DI VILLARICCA DI UNA UNITA' DI PERSONALE CAT. D – POSIZIONE ECONOMICA DI DIPENDENTE DEL COMUNE DI TRENTOLA DUCENTA (CE)

Si esprime parere Favorevole

Villaricca, li' 10-01-2022

Il Responsabile del Settore Proponente

FORTUNATO CASO

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(ai sensi dell'articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

OGGETTO: ART. 14 CCNL 22 GENNAIO 2014 - CONVENZIONE PER L'UTILIZZAZIONE PARZIALE E TEMPORANEA NEL COMUNE DI VILLARICCA DI UNA UNITA' DI PERSONALE CAT. D – POSIZIONE ECONOMICA D1 DIPENDENTE DEL COMUNE DI TRENTOLA DUCENTA (CE)

Preso atto del parere favorevole del Responsabile del personale paghe e stipendi, si esprime parere Favorevole

Villaricca, li' 10-01-2022

Il Responsabile del Settore Finanziario

ANTONIO D'ANIELLO

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

La Commissione Straordinaria

f.to Prefetto dr.ssa Rosalba SCIALLA – Presidente

f.to Viceprefetto dr. Antonio GIACCARI – Componente

Il Vice Segretario Generale verbalizzante

f.to Dr. Fortunato CASO

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del Settore
Dott. Fortunato Caso

L'originale del presente atto è depositato presso gli Uffici della Segreteria Generale